



CAMERA DI COMMERCIO
TOSCANA NORD-OVEST

Regolamento per la realizzazione di interventi promozionali diretti, per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici in conformità con l'Art. 12 della l. 7 agosto 1990, n. 241



Indice

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

- Articolo 1 – Finalità e campo di applicazione
- Articolo 2 – Tipologie di sostegno finanziario
- Articolo 3 – Criteri generali per gli interventi di sostegno diretto
- Articolo 4 – Criteri generali per gli interventi di sostegno indiretto
- Articolo 5 – Soggetti beneficiari

TITOLO II – INIZIATIVE DIRETTE

- Articolo 6 – Attuazione diretta di iniziative
- Articolo 7 – Interventi in compartecipazione con soggetti terzi
- Articolo 8 – Collaborazioni attuate tramite protocolli d'intesa e accordi

TITOLO III – INIZIATIVE INDIRETTE

- Articolo 9 – Interventi attivati tramite specifici bandi pubblici

TITOLO IV – PATROCINIO

- Articolo 10 – Patrocinio

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 11 – Tutela della privacy
- Articolo 12 – Disposizioni transitorie e finali



TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Finalità e campo di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'Art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, al fine di garantire i principi di trasparenza e imparzialità, definisce i criteri e le modalità cui la Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest (di seguito denominata Camera di Commercio TNO) si attiene per la realizzazione di interventi promozionali diretti, la concessione di contributi, sovvenzioni, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a soggetti ed enti pubblici e privati, in coerenza con le funzioni camerali previste dalla legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modifiche ed integrazioni e le finalità di cui allo Statuto camerale nonché in coerenza con il Preventivo delle risorse finanziarie per "Interventi di promozione economica" o "Interventi economici" approvato dal Consiglio.
2. Il presente Regolamento non si applica ai contributi annuali concessi a favore delle Aziende Speciali costituite dalla Camera di Commercio, alle quote associative annuali dovute alle associazioni partecipate dalla stessa Camera, ai contributi consortili ovvero alle quote o contributi diversamente denominati a favore di società o altri organismi partecipati, regolati annualmente dai rispettivi statuti.

Articolo 2 – Tipologie di sostegno finanziario

1. Gli interventi di sostegno camerale si articolano in due distinte tipologie:
 - interventi diretti;
 - interventi indiretti.
2. Sono interventi diretti:
 - l'attuazione diretta di iniziative;
 - gli interventi in compartecipazione con soggetti terzi;
 - le collaborazioni attuate tramite protocolli d'intesa e accordi.

Gli interventi che si realizzano nell'attuazione diretta di iniziative, nella compartecipazione ad eventi promossi da terzi e nella concessione di attrezzature in comodato sono disposti direttamente con provvedimento dirigenziale qualora siano già stati definiti nel programma promozionale dell'Ente e siano dunque finalizzate ad esse apposite risorse; diversamente, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, D.P.R. 02.11.2005, n. 254, la realizzazione dell'intervento e la definizione delle relative risorse è disposta dalla Giunta, su proposta del Segretario generale.

3. Sono interventi indiretti, da realizzare previa emanazione di specifici bandi, i contributi per la realizzazione da parte di terzi di specifiche iniziative, mediante l'assunzione diretta di oneri ovvero la rifusione quota parte degli oneri delle iniziative ovvero la concessione di contributi per l'acquisto di attrezzature.

La definizione delle finalità, dei criteri e delle procedure per la concessione di contributi per la realizzazione da parte di terzi di specifiche iniziative è di competenza della Giunta, su proposta del Segretario generale.

Articolo 3 - Criteri generali per gli interventi di sostegno diretto

1. Le iniziative promozionali dirette sono attuate e gestite dalla Camera di Commercio con risorse finanziarie proprie e/o trasferite da soggetti pubblici o privati, con utilizzo di proprie attrezzature e risorse umane, oppure avvalendosi delle proprie aziende speciali o di soggetti terzi specializzati, nel rispetto delle disposizioni di legge e del vigente regolamento di contabilità.
2. La Camera di Commercio indirizza il proprio sostegno finanziario oltre che ad iniziative proprie, anche a favore di iniziative da realizzare con soggetti terzi, su loro proposta ovvero per iniziativa della Camera stessa, coerenti con i propri fini istituzionali, con i contenuti della propria programmazione pluriennale ed annuale aventi ricadute positive nella propria circoscrizione territoriale.



3. Interventi di sostegno finanziario possono essere effettuati anche a favore di iniziative di promozione economica al di fuori delle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa, qualora siano comunque fondatamente prevedibili favorevoli ripercussioni per l'economia delle province stesse.
4. Nel riconoscere il proprio sostegno finanziario ad iniziative promozionali proposte da soggetti terzi, la Camera di Commercio tiene, inoltre, conto dei seguenti criteri:
 - a) dare la priorità ad iniziative supportate da adeguata progettazione, comprensive di modalità di verifica di risultati, e che siano inserite in programmi, soprattutto se pluriennali, rispetto ad iniziative di carattere sporadico ed occasionale, nonché ad iniziative che coinvolgano più partner;
 - b) evitare la polverizzazione delle risorse attraverso la concessione di sostegni di modesta entità, concentrando le risorse stesse verso le iniziative di maggiore rilievo;
 - c) privilegiare le azioni caratterizzate da intersectorialità, le iniziative che abbiano incidenza diretta e duratura sul sistema socio-economico dei territori provinciali, rispetto a quelle che abbiano riflessi indiretti o soltanto temporanei, nonché quelle dirette alla fornitura di servizi d'interesse comune delle imprese e quelle innovative;
 - d) privilegiare le iniziative che siano impostate in collaborazione con enti pubblici ovvero con organismi associativi, escludendo quelle che abbiano interesse, sia pure prevalente, interno ad associazioni od enti, che non siano aperte alla generalità dei soggetti interessati e così quelle realizzate da imprese per il proprio esclusivo vantaggio;
 - e) favorire la rotazione dei beneficiari degli interventi.
5. La Camera di Commercio attua una costante verifica dei risultati e degli effetti sull'economia locale degli interventi promozionali realizzati o sostenuti.

Articolo 4 - Criteri generali per gli interventi di sostegno indiretto

1. Non possono essere concessi contributi camerali per:
 - iniziative già realizzate o in corso di realizzazione per le quali la domanda di contributo sia intervenuta successivamente all'inizio dell'iniziativa, salvo i casi diversamente regolati dagli specifici bandi;
 - iniziative finalizzate al solo funzionamento degli enti ed organismi beneficiari;
 - iniziative realizzate da organismi privati portatori di interessi diffusi e collettivi, alle quali non sia garantito l'accesso a tutti i soggetti operanti nel settore specifico, indipendentemente dall'appartenenza a tale organismo.
2. L'accesso ai benefici è consentito ai soggetti:
 - in regola con il pagamento del diritto annuale, qualora dovuto, fatta salva la possibilità di regolarizzazione, se prevista dal bando;
 - che non abbiano debiti scaduti verso la Camera di Commercio, sue aziende speciali, società controllate e la sua Fondazione;
 - i cui rappresentanti legali, amministratori o direttori non risultino condannati, salvo intervenuta riabilitazione, con sentenza passata in giudicato, per reati contro la pubblica amministrazione e contro la fede pubblica;
 - in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali;
 - in regola con la normativa antimafia, nei limiti disposti dalle normative nazionali pro-tempore vigenti;
 - presentati da soggetti che siano in regola con l'obbligo di iscrizione di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e funzionante al Registro imprese (quando applicabile);
 - per i quali non sussistano contestazioni in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese in fase di presentazione della domanda.



3. Possono essere, altresì, oggetto di valutazione ai fini della non ammissione ai contributi camerali le cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Ulteriori requisiti di ammissione possono essere previsti, di volta in volta, a seconda della tipologia di intervento che la Camera di Commercio intende attuare.
5. Gli interventi diretti e indiretti, qualora previsto, sono disposti nel rispetto delle vigenti normative dell'Unione Europea.

Articolo 5 – I soggetti beneficiari

1. Possono accedere ai sostegni diretti o indiretti della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest:
 - a) enti pubblici e organismi a prevalente capitale pubblico;
 - b) enti ed organismi privati portatori di interessi diffusi e collettivi del sistema delle imprese o della società civile quali: associazioni imprenditoriali, consorzi di imprese, reti, associazioni di consumatori e di rappresentanza dei lavoratori, nonché soggetti del terzo settore;
 - c) singole imprese, professionisti e cittadini in relazione a progetti ed interventi di rilevante impatto per le imprese della circoscrizione di competenza.
2. Non possono essere beneficiari di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici della Camera di Commercio, a qualsiasi titolo:
 - a) i partiti politici ovvero le associazioni agli stessi collegate,
 - b) mass media.

TITOLO II – INIZIATIVE DIRETTE

Articolo 6 – Attuazione diretta di iniziative

1. Le iniziative promozionali dirette sono attuate dalla Camera di Commercio con risorse finanziarie proprie e/o trasferite da soggetti pubblici o privati, con utilizzo di proprie attrezzature e risorse umane, oppure avvalendosi delle proprie aziende speciali o società ed enti di diretta emanazione e/o di soggetti terzi specializzati, nel rispetto delle disposizioni di legge e del vigente regolamento di contabilità.

Articolo 7 – Interventi in compartecipazione con soggetti terzi

1. Si tratta di progetti di promozione economica di interesse generale per il sistema delle imprese e di supporto allo sviluppo delle economie locali, condivisi con soggetti terzi, a cui la Camera di Commercio decide di fornire direttamente supporto organizzativo e finanziario.
2. Tale tipologia di intervento può essere realizzata in partenariato con soggetti pubblici o privati, purché portatori di interessi diffusi e collettivi del sistema imprenditoriale, su iniziativa della Camera di Commercio o del soggetto interessato.
3. La compartecipazione si attua in uno dei seguenti modi:
 - a) assunzione diretta di alcuni oneri connessi all'iniziativa, fermo restando il limite dell'entità massima della partecipazione finanziaria camerale preliminarmente stabilita;
 - b) svolgimento di servizi complementari o di attività collaterali necessari al buon esito dell'iniziativa;
 - c) gestione operativa di alcune fasi dell'iniziativa stessa;
 - d) concessione di beni strumentali camerali in comodato gratuito, necessari per l'avvio di nuovi servizi, per la realizzazione di progetti innovativi; è esclusa dal comodato l'ordinaria attrezzatura d'ufficio. Il rapporto con il soggetto destinatario dell'intervento deve essere regolato da apposita convenzione che escluda qualsiasi responsabilità dell'Ente camerale derivante dall'uso o dalla conservazione dell'attrezzatura medesima.



4. L'iniziativa proposta alla Camera di Commercio deve essere dettagliatamente descritta, con la specifica delle fasi temporali, delle ricadute e dei benefici per il sistema imprenditoriale e deve essere corredata da un piano finanziario con le spese preventivate e le probabili entrate.
5. Le iniziative realizzate in compartecipazione obbligano i partners a dare adeguata visibilità alla compartecipazione camerale nella comunicazione relativa all'iniziativa, con le modalità di volta in volta stabilite.
6. Le compartecipazioni, una volta deliberate dalla Giunta camerale, sono attuate con provvedimenti dirigenziali.

Articolo 8 – Collaborazioni attuate tramite protocolli d'intesa e accordi

1. Gli interventi diretti si possono attuare anche mediante la stipula di protocolli d'intesa e accordi operativi, accordi di programma o altro, finalizzati al sostegno finanziario di iniziative di interesse generale per il sistema delle imprese che, oltre ad essere funzionali alla realizzazione di obiettivi condivisi con gli enti proponenti, siano definite e progettate di comune accordo con gli stessi e non diano vita a controprestazioni a vantaggio dei partecipanti.
2. Sono escluse da questa tipologia le forme di partenariato pubblico e privato di cui al D.lgs. n. 50/2016 e tutte le situazioni in cui la Camera di Commercio e/o gli altri enti siano tenuti ad espletare procedure comparative per la scelta delle parti.
3. Gli interventi in collaborazione sono approvati con delibera di Giunta, che deve contenere i seguenti elementi:
 - a) descrizione dell'iniziativa, finalità della collaborazione, ricadute nel sistema locale, periodo di svolgimento, soggetti attuatori e soggetti destinatari;
 - b) piano finanziario e modalità di intervento camerale;
 - c) termine di inizio e di conclusione dell'iniziativa.
4. Al termine dell'iniziativa i soggetti partecipanti verificano congiuntamente i risultati raggiunti condividendo una relazione illustrativa delle attività svolte, nonché le modalità di utilizzo delle risorse erogate.

TITOLO III – INIZIATIVE INDIRETTE

Articolo 9 – Interventi attivati tramite specifici bandi pubblici

1. La Camera di Commercio, anche in collaborazione con altri enti, realizza interventi a sostegno del sistema imprenditoriale anche tramite l'emanazione di appositi Bandi pubblici.
2. I Bandi devono disciplinare, coerentemente alla previsione di cui all'Art. 4 comma 2:
 - la finalità dell'iniziativa promozionale;
 - i soggetti che vi possono concorrere;
 - i requisiti di ammissione;
 - le modalità di partecipazione e presentazione delle domande;
 - la quantificazione del finanziamento previsto;
 - le procedure amministrative di concessione e liquidazione del contributo;
 - gli altri elementi obbligatori previsti dalla legge 241/1990.
3. Lo schema del bando è sottoposto all'approvazione della Giunta camerale.
4. Gli atti di concessione e revoca del contributo sono adottati con provvedimento del Dirigente competente per settore.



TITOLO IV – PATROCINIO

Articolo 10 – Patrocinio

1. La concessione del Patrocinio camerale, con l'eventuale messa a disposizione del logo camerale, è disposta dal Presidente in relazione alla tipologia di iniziativa per cui viene richiesto ed alle finalità che essa intende perseguire.
Il patrocinio è gratuito.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11 - Tutela della Privacy

1. La Camera di Commercio adotta ogni misura utile a garantire che il trattamento dei dati personali dei beneficiari avvenga nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come specificato nell'informativa resa agli interessati.

Articolo 12 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento viene pubblicato ai sensi del D.lgs. n. 33/13 nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale della Camera di Commercio.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle normative vigenti in materia.
3. Tutti i richiami alle vigenti disposizioni di legge sono da intendersi automaticamente estesi alle successive modificazioni ed integrazioni delle stesse.
4. Il Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione all'Albo camerale.